

La «marginalità» della maternità ristretta^(*)
The «marginality» of incarcerated motherhood

Gaetano Stea

Ricercatore di diritto penale nell'Università degli Studi di Bergamo

Sommario: 1. Premessa – 2. La marginalità numerica – 3. La marginalità organizzativa – 4. La marginalità normativa – 5. Considerazioni conclusive sull'incidenza della marginalità sull'inveramento del fine della pena

ABSTRACT

La marginalità della maternità ristretta, sotto i profili numerico, organizzativo e normativo, confermano, più in generale, l'incapacità del sistema penitenziario di saper restituire il detenuto alla socialità democratica. Il contributo, sotto forma di relazione convegnoistica, intende riflettere sulla tendenza generale, in cui si evidenziano alcune eccezioni, ma che rimangono tali.

The marginality of incarcerated maternity care, from a numerical, organizational and regulatory point of view, confirms, more generally, the inability of the penitentiary system to be able to return the prisoner to democratic sociality. The contribution, in the form of a conference report, aims to reflect on the general trend, in which some exceptions are highlighted, but which remain so.

1. Premessa.

L'intervento è suddiviso idealmente in tre parti¹. Dapprima, si metterà a fuoco il dato statistico delle madri detenute rispetto all'intera popolazione carceraria, da cui si trarranno un paio di considerazioni in merito al riflesso concreto del

^(*) Testo, con aggiunta di note bibliografiche, della relazione tenuta, a Lecce, in data 30 novembre 2023, alla Conferenza "Donne detenute, madri dalle mani legate. Le relazioni familiari nel contesto carcerario" organizzato da Associazione Donne Giuriste Italia, con la collaborazione di Università del Salento, Avvocati Diritti Umani e Ordine degli Avvocati di Lecce.

¹ Le riflessioni qui proposte rappresentano il frutto della condivisione degli approfonditi studi svolti dalla prof.ssa Anna Lorenzetti (associata di diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bergamo), con cui condivido l'affidamento dell'insegnamento di Diritto Penitenziario nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nell'Università orobica. Tra i più significativi scritti utilizzati per questo lavoro, cfr. A. LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, pp. 139 ss.

dato numerico nella gestione penitenziaria delle madri ristrette; poi, si farà un breve affresco del sistema complessivo, non sempre coerente, dei mezzi che oggi l'ordinamento offre per salvaguardare la maternità e l'infanzia nel caso di donne in conflitto con la giustizia penale, nel cui ambito si accennerà al quadro comparativo o, meglio, sovranazionale. Ed infine, nell'ultima parte, si cercherà di esprimere qualche riflessione in tema di rieducazione, come finalità della pena nella fase espiativa, allargando lo sguardo alla questione di genere nel mondo carcerario.

Il *file rouge* è la marginalità della maternità ristretta, sotto i profili numerico, organizzativo e normativo, che confermano, più in generale, l'incapacità del sistema penitenziario di saper restituire il detenuto alla socialità democratica. È una riflessione sulla tendenza generale, in cui si evidenziano alcune eccezioni, ma che rimangono tali. L'espressione «marginalità» è intesa nel significato semantico-spaziale di «emarginazione», di collocazione delle madri ristrette, più delle altre donne e ancor più degli uomini detenuti, sul confine estremo della socialità, così segnando quella «marginalizzazione» dal contesto democratico che evidenzia le disparità di genere ancora oggi presenti nella società.

2. La marginalità numerica.

La popolazione detenuta femminile ha da sempre seguito, con aritmetica precisione, l'andamento della popolazione detenuta generale. I dati più recenti (ultimo dato ministeriale disponibile del 30.11.2023)², mostrano che le donne detenute sono 2.549 su 60.116 del totale della popolazione trattenuta, ovvero, confermando la media dal 1991, si attestano intorno a poco più del 4,2 %.

Da ciò, si ricavano due considerazioni. La prima è quella della marginalità della popolazione detenuta femminile. Statisticamente possiamo parlare di una vera e propria sotto-rappresentazione delle donne in carcere. Basti pensare infatti che, secondo i dati Istat, nel 2022 in Italia vivevano 30,6 milioni di donne, pari al 51,5% della popolazione totale (59 milioni). Se, dunque, la popolazione libera è equamente divisa tra uomini e donne, la popolazione detenuta è formata quasi esclusivamente da uomini.

² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST449575

La seconda considerazione conduce all'interrogativo – certamente criminologico³ – sulle possibili ragioni di una simile differenza⁴. Se la questione può porsi interrogandosi sul perché le donne commettano meno crimini degli uomini, con una operazione di controcampo, ci si potrebbe piuttosto domandare quali siano le ragioni per le quali gli uomini commettono reati in una quantità nettamente superiore a quella delle donne⁵. È una risposta che fornirebbe un'indicazione – fra le altre – per la prevenzione del crimine e, dunque, una più ragionata gestione degli interventi normativi.

Tornando al dato numerico che, come detto, sottolinea la marginalità del fenomeno della carcerazione femminile, va ulteriormente evidenziato che ancora più insignificante (numericamente) è il dato relativo alle madri detenute che, secondo l'ultimo monitoraggio ministeriale⁶, è di 22 madri con 22 figli. Le madri straniere detenute, ad oggi, sono 11 con 11 figli. È un dato da tenere presente anche per l'approccio culturale alla gestione del fenomeno che si sta osservando.

3. La marginalità organizzativa.

La marginalità (numerica) delle madri detenute si riflette sulla gestione penitenziaria (reale) del relativo fenomeno che pregiudica indubbiamente

³ Tra i tanti, L. RAVAGNINI, C.A. ROMANO, *Women in Prison. Indagine sulla detenzione femminile in Italia*, Lecce, 2013; N. GANDUS, C. TONELLI (a cura di), *Doppia pena. Il carcere delle donne*, Milano-Udine, 2019; C. PECORELLA, C. JUANATEY DORADO, *Madres con hijos en prision: una vision comparada de los sistemas penitenciarios espanol e italiano*, in C. Juanatey Dorado, N. Sanchez-Moraleda Vilches (a cura di), *Derechos de condenado y necesidad de pena*, Aranzadi, 2018, pp. 311-341; ID., *Donne in carcere. Una ricerca empirica tra le donne detenute nella II Casa di Reclusione di Milano-Bollate*, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora. Fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, Vol. II, Milano, 2018, pp. 663-689.

⁴ Per un dettagliato profilo, G. MAROTTA, L. CORNACCHIA, *Criminologia. Storia, teorie, metodi*, Padova, 2021, pp. 395 ss.

⁵ Così, A. LORENZETTI, *Genere e detenzione. Le aporie costituzionali di fronte a una "doppia reclusione"*, cit., p. 146. Peraltro, S. CIUFFOLETTI, *Le politiche legislative sulla detenzione femminile in Italia. Tra effettività e propaganda*, in *Studi sulla questione criminale*, IX, 3, 2014, p. 49, ricorda come la questione della criminalità femminile nella prospettiva del basso tasso di devianza è stata al centro del dibattito sociologico e come si possano oramai ritenere consolidati gli studi criminologici che però appaiono satellitari rispetto a quelli modulati al maschile. Richiama inoltre la dottrina che ha ipotizzato le ragioni dei bassi di criminalità femminile, riferendosi ad esempio alla maggiore tolleranza con cui l'ordinamento giuridico e sociale osserva la donna deviante, ma anche ai modelli comportamentali che vedrebbero le donne più protette dalla famiglia o ancora in dipendenza dall'ineguale condizione donna-uomo nella società che anche in questo ambito vede il dominio maschile.

⁶ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST449574

l'efficacia concreta delle diverse tutele che, sul piano normativo e giurisprudenziale, sono predisposte, anche se il percorso di progressivo ampliamento delle garanzie non possa dirsi concluso: si pensi, ad esempio, alla condizione della madre detenuta in ragione di una misura cautelare che è a oggi sprovvista della possibilità di accedere agli istituti di protezione.

Dando uno sguardo veloce, sulla base dell'età e delle condizioni della prole, alla madre che stia espiando una pena, l'ordinamento – rafforzato anche dal copioso intervento della giurisprudenza costituzionale – riconosce alcuni benefici, come il rinvio della pena, la preferenza per misure di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione, quali la detenzione domiciliare, l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli minori, la possibilità di tenere con sé la prole o di espiare la pena presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (c.d. I.C.A.M.)⁷.

Ora, come accennato, va ammesso come le tutele abbiano manifestato una difficoltà di concretizzazione, ad esempio circa la garanzia di una appropriata organizzazione degli spazi che dovrebbero accogliere il bambino detenuto insieme alla madre, nonché di progetti idonei per il corretto sviluppo cognitivo ed emotivo del minore, coinvolto in contesti decisamente poco adatti a una serena e armoniosa crescita. Per quanto tali luoghi siano caratterizzati da sistemi di sicurezza “non invasivi”, non riconoscibili dai bambini, volti a ricreare un'atmosfera quanto più simile a un ambiente familiare, con uno sforzo di “nascondere” i segni e l'esteriorità della reclusione, essi manifestano comunque quei meccanismi oppressivi tipici delle istituzioni totali, che gravemente impattano sulla crescita del minore, come efficacemente messo in evidenza dalla dottrina.

Pertanto, alla marginalità numerica della madre detenuta consegue il difetto organizzativo, per cui, piuttosto che investire nel corretto adeguamento degli edifici penitenziari o nella costruzione di ulteriori strutture *ad hoc* (gli istituti femminili in Italia sono solo quattro), si è preferito ritagliare “sezioni” (una

⁷ G. MANTOVANI, *La marginalizzazione del carcere in funzione di tutela della relazione madre-figlio*, in Id. (a cura di), *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano, 2018, pp. 198-393; J. LONG, *Essere madre dietro le sbarre*, in G. Mantovani (a cura di), *Donne ristrette*, Memorie del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino, cit., p. 10; L. LOMBARDI, *Maternità in carcere. Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli Istituti a custodia attenuata per madri detenute (ICAM)*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2020, p. 157; G. DI ROSA, *La detenzione delle donne con figli minori e l'Istituto a custodia attenuata per madri (I.C.A.M.) di Milano*, in *Cass. pen.*, 12/2009, p. 4899 ss.

cinquantina) degli istituti nati per la gestione e per le esigenze della popolazione carceraria maschile.

4. La marginalità normativa.

La marginalità della tutela della madre detenuta si rileva anche dal punto di vista normativo⁸. Nella Relazione al Re predisposta dal Guardasigilli Rocco, in relazione alla previsione di rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena per le condannate in stato di gravidanza o appena partorienti, così come allora previsto, si evidenziava l'esigenza nella tutela del nascituro o del neonato⁹. Tale profilo di tutela, invero, si è profondamente consolidato.

Nella considerazione speciale della donna in conflitto con la giustizia penale come madre si riflette la centralità riconosciuta – a livello nazionale e sovranazionale – al cosiddetto “*superiore interesse del minore*”, che evidentemente conferma l'attenzione tutoria della dimensione dell'innocenza del figlio, rispetto alle esigenze di tutela della madre condannata.

A livello sovranazionale¹⁰, è sollecitata la residualità della carcerazione materna e, tuttavia, in quei casi in cui il figlio minore segua la donna in carcere, a lui deve essere assicurato un ambiente in grado di tenere conto delle sue esigenze in modo appropriato. Lo ha ricordato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, occupandosi di detenzione femminile (2018)¹¹. La medesima linea ha ispirato la Raccomandazione (2018) adottata dal Comitato dei Ministri e concernente i figli minorenni di persone detenute, riconosciuti come soggetti particolarmente vulnerabili nell'ambito della *Stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant*

⁸ S. GIACOMINI, *Donne e carcere, è un fatto di relazione! Aspetti e prospettive della detenzione femminile, che i numeri non raccontano*, in *Antigone*, 2013, p. 145

⁹ *Relazione del Ministro Guardasigilli Rocco sul progetto definitivo di un nuovo codice penale, p. I, pag. 196*, in *Codice penale illustrato con i lavori preparatori*, Roma, 1930, p. 145

¹⁰ Ripercorre le possibili vicende del rapporto di filiazione a seguito della carcerazione della madre, J. Long, *Essere madre dietro le sbarre*, cit., pp. 120 ss.; O. ROBERTSON, *Collateral Convicts: Children of incarcerated parents. Recommendations and good practice from the UN Committee on the Rights of the Child Day of General Discussion 2011*, Quaker United Nations Office, Human Rights & Refugees Publications, March 2012.

¹¹ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), *Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 21 April 2016*, CPT/Inf (2017) 23, reperibile in [hudoc.cpt.coe.int/eng#{"CPTSectionID":\["p-ita-20160408-en-28"\]}](http://hudoc.cpt.coe.int/eng#{)

(2016-2021). Devono essere ricordate, come punto di riferimento sovranazionale, le c.d. “Regole di Bangkok” delle Nazioni Unite¹², specificamente dedicate al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato: esse esigono che il trattamento della popolazione femminile ristretta sia adeguato alle esigenze della gravidanza, dell’allattamento e della cura dei figli al seguito (reg. 48 ss.), ma nel contempo sanciscono l’opportunità «che gli Stati membri adottino [...] misure di *diversion*, misure alternative alla custodia cautelare in carcere e pene alternative espressamente concepite per le donne autrici di reato, tenendo conto [...] delle responsabilità collegate al loro ruolo genitoriale» (reg. 57).

All’interno dell’Unione Europea la ricezione delle indicazioni internazionali e le relative legislazioni nazionali differiscono di Paese in Paese, a partire dal limite di età fissato per poter restare con la madre fino ai servizi da realizzare per ogni minore. In tutti i Paesi europei, al di fuori di Norvegia e Repubblica Slovacca, i minori hanno il diritto di seguire le proprie madri all’interno degli Istituti. Le differenze si notano per quanto riguarda l’età massima entro cui è possibile mantenere questo legame, questa infatti varia da 1 fino a 6 anni, requisito che comunque può risultare non esclusivo in base alla legislazione nazionale, valutabile quindi caso per caso. Nella maggior parte dei Paesi il limite è fissato ai 3 anni, in linea con le indicazioni mediche che descrivono i primi anni di vita come i più importanti per quanto riguarda la relazione con la madre¹³.

Appare evidente, anche sotto il profilo normativo di ispirazione sovranazionale, la marginalità della tutela della maternità *ex se*, rilevando, piuttosto, il solo interesse del figlio innocente. È quanto emerge, non solo, dal dato normativo per cui, ad esempio, il beneficio del differimento dell’esecuzione della pena è condizionato dal difetto dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale o per eventi che colpiscono tragicamente il figlio, ma anche sfogliando le decisioni della Corte Costituzionale si evidenzia la necessità

¹² Per un’ampia disamina delle Regole di Bangkok e sulla loro implementazione negli ordinamenti nazionali, recentemente, M. KRABBE, P.H. VAN KEMPEN, *Women in prison: a transnational perspective*, in ID. (a cura di), *Women in prison. The Bangkok Rules and Beyond*, Cambridge – Antwerp – Portland, 2017, pp. 3 ss.; C.A. ROMANO, L. RAVAGNANI, *La detenzione femminile in prospettiva sovranazionale*, in D. Pajardi, R. Adorno, C.M. Lendaro, C.A. Romano (a cura di), *Donne e carcere*, Milano, 2018, pp. 267 ss.

¹³ A. MENGHINI, *Report sulla disciplina relativa alle detenute madri. Sollecitazioni sovranazionali e cenni sulla normativa di altri ordinamenti (Stati generali dell’esecuzione penale 2015-2016 – Tavolo 14)*, in www.giustizia.it/resources/cms/documents/SGEP_tavolo14_allegato7.pdf

di salvaguardia dell'interesse del minore, a fronte delle contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali la difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena.

Si badi, non si intende affatto disconoscere la primazia dell'interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano, in nome dei *best interests of the child*¹⁴, quanto piuttosto porre in evidenza come non possa parlarsi di tutele pensate “per la donna”. Piuttosto, si tratta di disposizioni il cui obiettivo, quanto meno dichiarato, è tutelare la prole per la particolare fragilità vissuta in ragione della detenzione della madre, sulla quale si suppone ricadano le funzioni di cura, così da mitigare l'impatto di una vicenda in cui il minore si ritrova incolpevolmente coinvolto, senza invece proteggere la maternità come condizione *ex se* e, dunque, la specificità della condizione femminile reclusa.

Non è vero che la tutela dell'interesse del figlio si riflette sulla madre, poiché vi sono situazioni vissute dalla donna-madre che si possono riflettere sulla cura del figlio, pregiudicandola, se non ricevono adeguata attenzione nel sistema carcerario. Si pensi, alle difficoltà di gestione della genitorialità nel contesto detentivo o, allargando il campo, si pensi alle particolari esigenze igieniche, di salute o solo di cura del corpo, che in parte rappresentano una dimensione identitaria dell'universo femminile, come ben indicate dall'Associazione Antigone nell'ultimo rapporto pubblicato¹⁵.

5. Considerazioni conclusive sull'incidenza della marginalità sull'inveramento del fine della pena.

Proprio allargando la prospettiva all'intero spettro della popolazione carceraria femminile, è possibile assumere alcune considerazioni difficilmente contestabili. Si è cercato di evidenziare ciò che, come ben messo in risalto dagli studi della prof.ssa Anna Lorenzetti, è implicito nel sistema, per cui il femminile viene pensato e tutelato quasi esclusivamente, laddove intrecci gravidanza e maternità. E se è vero che queste esprimono l'irriducibile diversità corporea di donne e uomini, è altrettanto vero che non esauriscono l'universo femminile, per

¹⁴ E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; L. LENTI, “Best interest of the child” o “best interest of the children”, in *N. Giur. Civ. Comm.*, 2010, n. 3, II, pp.1157 ss.

¹⁵ <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

cui è necessario adottare una prospettiva di genere¹⁶, al fine di essenzializzare le differenze e predisporre un sistema detentivo compatibile con le esigenze del mondo femminile¹⁷.

L'ultima riforma penitenziaria si muove con grande prudenza e interviene solo genericamente. Il nuovo art. 14 o.p. affronta, per la prima volta nella legislazione penitenziaria, il tema dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale: l'assegnazione delle persone detenute deve tenere conto anche di questi elementi e avvenire «*per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie*». Una questione sottovalutata e che fino ad oggi ha costretto l'Amministrazione penitenziaria ad elaborare soluzioni disorganiche, estemporanee, affidandosi a fonti secondarie spesso contraddittorie.

Sotto il profilo strettamente penalistico, non è possibile non evidenziare che il difetto di specificità del trattamento delle detenute o, meglio, l'assenza di un'effettiva analisi di genere per la gestione del trattamento penitenziario – pure auspicata dagli Stati generali sull'esecuzione penale e dalle Regole penitenziarie europee¹⁸ –, pregiudica la finalità della pena, così come plasmata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Proprio in ragione dei suoi caratteri costituzionalmente fissati, la pena è necessariamente da limitare alla misura minima indispensabile perché integri l'obiettivo assegnato dal terzo comma dell'articolo 27 Cost. che, negli anni, il giudice delle leggi ha inteso in chiave di recupero della persona, riconciliazione, reinserimento sociale e riparazione¹⁹. Al di là delle affermazioni di principio, è

¹⁶ F. MEOLA, *Detenzione e questioni di genere: a proposito della condizione carceraria femminile*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2022, 4, pp. 117-154; J.T. MESSING, J.W. HEEREN, *Gendered Justice: Domestic Homicide and the Death Penalty*, in *Feminist Criminology*, 2009, 4, 2, pp. 170-188; V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2018, 1, pp. 86-108

¹⁷ A risultare doppiamente tradito è il sistema per come appare incapace di adeguarsi alla diversità di genere in ogni sua prospettiva, inclusiva dell'identità di genere, e dunque rispetto alla condizione delle persone transgenere, e dell'orientamento sessuale, o meglio degli orientamenti sessuali "minoritari".

¹⁸ Per un'ampia panoramica, M. TIRELLI, *La tutela della dignità del detenuto nelle Regole Penitenziarie europee*, in G. Bellantoni, D. Vigoni (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, III, Piacenza, 2010, pp. 99 ss.

¹⁹ Anche la giurisprudenza convenzionale ha riconosciuto nella pena un obiettivo multiplo nei termini di "punishment, deterrence, public protection and rehabilitation", così, A. LORENZETTI, *La Corte costituzionale e il percorso di progressiva tutela alla madre detenuta nel suo rapporto con la prole Note a margine della sentenza n. 18 del 2020*, in *AIC*, 3, 2020, p.641.

l'inveramento della funzione costituzionale della pena a non poter sfuggire da uno schietto confronto con il dato empirico delle modalità dell'espiazione. Pertanto, se è vero che il carcere serve a rieducare alla società, a una socialità che è (quantomeno) duale (uomini e donne), allora è proprio nel carattere duale che deve ancorarsi il trattamento penitenziario, con la predisposizione di misure e strutture differenziate tra uomini e donne, ma senza ignorare – con cautela²⁰ – l'opzione di comunità carceraria mista «modellata in funzione di quella rieducazione alle modalità della vita quotidiana a cui si sarà restituiti»²¹.

A prescindere da quest'ultima proposta, allo stato, poco praticabile, va detto che, prendendo in prestito la distinzione nel mondo anglosassone, tra *Justice Model* (istituti standardizzati per uomini e donne) e *Care Model* (istituti attenti alle esigenze di genere), va detto che, in Italia, i due modelli convivono, anche se, come visto, costretti dalla marginalità numerica del fenomeno carcerario femminile (solo quattro istituti femminili), che si proietta sul profilo normativo (che presta attenzione all'interesse del figlio della madre detenuta, ignorando la maternità *ex se*), andando a sacrificare, non solo, la finalità della pena (che pretende la cura del detenuto per la completa e sana restituzione sociale), ma anche la dignità della donna *in vinculis* (che riguarda l'attenzione alle esigenze della sua specificità di genere, non solo come madre).

Un'ultima considerazione. La Corte Costituzionale ha, da un certo tempo a questa parte, intrapreso una giurisprudenza volta all'eliminazione di qualsiasi automatismo normativo in tema di trattamento penale in genere, affidando alla valutazione «caso per caso» la gestione della persona (soprattutto) detenuta, in perfetta applicazione dei principi personalistici ispirati dall'art. 27 Cost.. Tuttavia,

²⁰ Il CPT chiarisce che bisogna preferire il modello della rigida separazione tra donne e uomini, per evitare sopraffazioni sessuali e violenze, pur incoraggiando esperimenti di convivenza, ma solo se svolti con attenzione e all'interno di specifici programmi. Le attività formative ed educative invece dovrebbero essere condivise, nell'ottica di far assomigliare il più possibile il mondo "dentro" a quello esterno.

²¹ B. PEZZINI, nella *Relazione Introduttiva* al convegno *Gli incerti confini del sovraffollamento carcerario. Il punto sullo stato dell'arte*, svoltosi presso l'Università degli Studi di Bergamo, il 21 giugno, in A. ALBANO, F. PICOZZI, A. LORENZETTI, *Il problema "irrisolvibile". Sovraffollamento carcerario e crisi del sistema penitenziario*, Torino, 2021, ha anche ricordato come la finalità rieducativa e il significato costituzionale della pena non siano da limitare alla sola esecuzione, piuttosto comprendendo la previsione astratta da parte del legislatore, la commisurazione a opera del giudice della cognizione, l'applicazione da parte del giudice della sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria e persino l'eventuale commutazione ed estinzione, mediante provvedimenti clemenziali collettivi (amnistia e indulto) e individuali (grazia) a opera del Presidente della Repubblica.

un tale percorso, smantellando criteri selettivi normativi *rigidi*, potrebbe mettere in pericolo l'osservanza del principio di uguaglianza – che deve essere garantita dalla «legge» – in difetto dell'effettiva implementazione di un sistema interdisciplinare della gestione dell'esecuzione penitenziaria, ancora essenzialmente affidato all'«intuizione» e sensibilità personale della magistratura di sorveglianza²².

NOC

²² Per una proposta di nuova gestione dell'applicazione della pena, a partire dalla stessa commisurazione, sia consentito il rinvio a G. STEA, *Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale*, in *Archivio Penale*, 2/2021 (web), pp. 1-34